

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3953/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 545/92⁽¹⁾, il Consiglio ha concesso alle Repubbliche di Croazia e Slovenia e alle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro il beneficio di disposizioni commerciali equivalenti a quelle del precedente accordo di cooperazione tra la Comunità e l'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1433/92⁽²⁾, il Consiglio ha depennato il Montenegro dall'elenco dei beneficiari di dette disposizioni;

considerando che è opportuno mantenere tali disposizioni per il 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli da 2 a 8, i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'allegato A del presente regolamento, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni, quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3301/91 del Consiglio, dell'11 no-

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 7.

vembre 1991, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia⁽³⁾.

Articolo 2

I dazi doganali e i prelievi (elementi mobili) applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel medesimo allegato.

Articolo 3

1. Le importazioni dei prodotti di cui agli allegati C I, C II, C III e C IV sono soggette, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a massimali annuali, indicati a fronte di ciascun prodotto, al di là dei quali possono essere ripristinati, conformemente al paragrafo seguente, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Non appena viene raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino al termine dell'anno di calendario, la riscossione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per i prodotti originari delle Repubbliche e del territorio oggetto del presente regolamento, elencati all'allegato D, i dazi doganali all'importazione nella Comunità vengono ridotti alle aliquote che figurano nel suddetto allegato a fronte di ciascun prodotto.

2. Per quanto riguarda i prodotti per i quali figurano nell'allegato D contingenti tariffari annuali, il beneficio dell'aliquota ridotta viene concesso entro i limiti di questi contingenti.

⁽³⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 52/92 (GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 1).